

Una storia cit. *passim*.<sup>38</sup> GUARINO, *La rivoluzione* cit. *passim*.<sup>39</sup> GUARINO, *La rivoluzione* cit.; RAAFLAUB, *From Protection* cit. 208 ss., 212 cc. <sup>40</sup> DE MARTINO, *Guarino romanista*, in *Sodalitas (In onore di Antonio Guarino)* (Napoli 1985) 15 ss.  
<sup>41</sup> *Ibid.* 20.

### TAGLIACARTE.

1. Per rendere meritatissimo onore allo studioso ed all'uomo, che è stato per molti anni anche suo preside, la facoltà giuridica dell'Università di Bari ha assunto l'iniziativa di ripubblicare in edizione anastatica gli scritti 'minori' (cioè apparsi in miscellanee e riviste) di Francesco Maria de Robertis. Ne sono derivate, a cura di D. A. Musca, tre grossi volumi di *Scritti vari di diritto romano* (Bari, Cacucci, 1987), di cui il primo è relativo al diritto privato, il secondo raccoglie contributi in materia di diritto pubblico e di epigrafia giuridica, nonché in materia di storia della giurisprudenza, e il terzo attiene al diritto penale. Si tratta di saggi, che vanno dagli inizi degli anni trenta sino ai giorni nostri e che documentano, accanto alle ben note monografie edite nel contempo dal de Robertis, quanto assidua, industrie, impegnativa sia stata la fatica che egli si è imposta nella ricerca storica del diritto romano in tutti i suoi aspetti più diversi. Una ricerca che, sopra tutto agli inizi, è stata marcatamente orientata dalla personalità di quella singolare figura di storiografo e di umanista (una figura, forse, da riscoprire), che è stato Filippo Stella Maranca, ma che poi si è gradatamente e visibilmente allontanata (solo nel metodo delle indagini, sia ben chiaro: non nella costante fedeltà del ricordo) dalle proposte scientifiche dell'uomo di cultura abruzzese. Tutti sono destinati a 'chiudere' un brutto giorno, se vivono sino ad esso, la loro carriera accademica, ed anche de Robertis da qualche anno ha chiuso. Ma mi risulta, per sentito dire, che non per ciò egli si è allontanato, nella realtà delle cose, dalla sua amatissima università di Bari e dagli allievi, non soltanto giusromanisti, che egli vi ha lasciato al suo posto. A lui continuano a far capo, come è giusto (o come, per lo meno, è bello) che sia, docenti, ricercatori, studenti, sicuri di riceverne incitamenti, consigli e talvolta salutari rimbrotti, non solo in ordine a temi di diritto romano, ma a riguardo di questioni di ogni genere. Da vivace studente di tempi lontani (nei quali si distinse, se sono bene informato, anche in numerose gare sportive) a patriarca sapiente e riverito del giorno d'oggi. Che si può volere di più? [A. G.].

2. *Rendre à César* è il titolo di una elegante raccolta di scritti recenti che Claude Nicolet dedica, come dice il sottotitolo, al tema di *Économie et société dans la Rome antique* (Paris, Gallimard, 1988, p. 317). Si tratta di quattro saggi, che spaziano tra la avanzata repubblica e l'alto impero. Vi dedicheremo al più presto una specifica « lettura ». [A. G.].

3. La facoltà di giurisprudenza dell'Università di Perugia ha pubblicato, a cura di G. Crifò e S. Giglio, gli Atti del settimo congresso internazionale dell'Accademia

romanistica costantiniana, svoltosi a Spello, Perugia e Norcia nel 1985 (*Atti dell'Accademia romanistica costantiniana. VII Congresso internazionale* [Napoli, E.S.I., 1988] p. 584). Il volume raccoglie, a prescindere dai discorsi di occasione, una breve, ma intensa presentazione di Arnaldo Biscardi, presidente dell'Accademia, piú ventotto interessanti saggi dei convenuti intorno ad argomenti di diritto romano postclassico, con particolare riguardo all'opera legislativa di Costantino I. Due contributi (della Bassanelli-Sommariva e del Manfredini) attengono, per felice coincidenza, all'interpretazione di una stessa costituzione di Costantino (cfr. CTh. 9.7.1) e dimostrano, se pur ve n'è bisogno, quanto diversi possano essere i punti di vista nella lettura dello stesso testo. [A. G.].

4. Felice e feconda si è dimostrata l'iniziativa di A. Burdese nel raccogliere, insieme con alcuni sperimentati cultori della materia, un piccolo gruppo di giovanissimi studiosi per riferire, in due giornate di studio svoltesi nel marzo 1988, intorno a temi di diritto penale romano. Ne è sortito, con grande tempestività, un volume miscelaneo di nove saggi pubblicato nello stesso anno 1988 (AA.VV., *Idee vecchie e nuove sul diritto criminale romano* [Padova, Cedam, 1988] p. 270) e dotato di indici degli autori e delle fonti citate. Per non far torto a nessuno, mi asterrò dal segnalare i punti che possono, a mio parere, particolarmente interessare: punti che non son pochi. Farò eccezione unicamente per il relatore piú anziano, B. Santalucia, che apre la raccolta (p. 5 ss.) con alcune limpidissime e persuasive pagine dedicate alla repressione in età repubblicana dei reati comuni (o, piú precisamente, di quelle azioni antisociali che solo piú tardi sarebbero state concepite come veri e propri reati, cioè come *crimina*). [A. G.].

5. *I lineamenti di storia del diritto romano*, redatti da vari autori (M. Amelotti, R. Bonini, M. Brutti, L. Capogrossi, F. Cassola, G. Cervenca, L. Labruna, A. Masi, M. Mazza, B. Santalucia, M. Talamanca) sotto la direzione di M. Talamanca, sono usciti in una seconda edizione largamente riveduta rispetto a quella originaria del 1979 (Milano, Giuffrè, 1989, p. VIII-702 piú indice analitico). Dato che sono autore di un manuale analogo a questo, quanto meno nel titolo, non dirò perché io rimanga, tutto sommato, fermo sulle mie idee in ordine alla confezione di una storia del diritto romano ad uso scolastico (per le quali v., comunque: A. GUARINO, 'De iure Romanorum in historiam redigendo', in *ANA*. 81 [1970] 546 ss.): il mio modo di vedere, non perdiamo tempo, può ben essere sbagliato. Dirò solamente questo: che, mentre i contributi dei coautori di questi *Lineamenti* sono quasi tutti di elevato livello scientifico (e alcuni da qualificare addirittura come ottimi), l'impianto dell'opera e la densità della trattazione in essa contenuta convincono, per verità (sempre avendo riguardo allo scopo didattico della stessa), alquanto meno. L'opera, in altri termini, è di grande e irrinunciabile profitto per il lettore che sia già versato in materia, ma è in molte pagine (anche là dove i capoversi non sono stampati in *corpus* tipografico piú piccolo, 'quod non legitur') di comprensione piuttosto difficile per il lettore ai suoi primi passi nello studio del diritto, cioè per lo studente di primo anno delle facoltà italiane di giurisprudenza cui è indirizzata: non direi, ad esempio, che il giovane iniziando possa assimilare con facilità (o anche

solo con limitato sforzo) paragrafi diffusi e complessi (ancorché eccellenti sul piano storiografico) come il n. 40, dedicato ai *senatusconsulta* ed al problema del loro valore normativo nella repubblica, o il n. 96, relativo all'amministrazione finanziaria nel principato (e potrei continuare). Di più: a molte pagine dense di citazioni di autori e di fonti anche epigrafiche (ma dove è spiegato, domando per inciso, che C. I. L. significa 'Corpus inscriptionum Latinarum', P. Oxy. indica i papiri di Ossirinco e via di questo passo?) fanno riscontro altre pagine (che io, per verità, preferisco) in cui le citazioni non ci sono o sono rarissime. E ancora: di fronte alla lunga trattazione avente ad oggetto i periodi della monarchia, della repubblica e del principato, la trattazione relativa al dominato (termine, questo, di cui, se non vedo male, si omette di spiegare il significato) è una trattazione, forse, troppo succinta: o meglio, mi affretto ad aggiungere, è proprio e solo il tipo di trattazione che, con qualche minimo particolare in più, sarebbe stata la più adatta all'intero libro, sempre guardando ai fini isagogici che esso si propone. [A. G.].

6. Luigi Labruna ha raccolto e ordinato in un elegante volume, elegantemente intitolato *Admnicula*, i suoi scritti minori (L. L., 'Admnicula' [Napoli, Jovene, 1988] p. XII-302). Il mio compiacimento, nel rileggere queste pagine, è duplice: non solo perché sono interessanti e di esposizione gradevolmente sobria, ma anche perché in gran parte mi ricordano i tempi lieti in cui il Labruna era mio quotidiano collaboratore (collaboratore di carattere tutt'altro che pieghevole: lo aggiungo a suo onore) e mi parlava largamente delle sue cose scientifiche o anche, talvolta, non scientifiche. Bene arrivati, dunque, questi 'ammennicoli' (apprezzo molto l'understatement del titolo). Ma mi raccomando. Che essi siano seguiti, in un futuro non lontano, da numerosi ed altrettanto validi contributi, per non parlare di monografie e di trattati. Anche se fisicamente non potrò più leggerli, può darsi che io (mi si conceda di avere questa opinabile fiducia) ne venga per altra via ugualmente a sapere. Ne sarò contento. [A. G.].

7. Le *Istituzioni di diritto romano* di Giovanni Pugliese e dei suoi collaboratori F. Sitzia e L. Vacca sono state pubblicate, tra il 1986 e il 1988, in due volumi (Padova, Piccin, p. XXVI-XIV-1057), che l'editore ha ritenuto opportuno mettere in circolazione tra gli studiosi solo sul finire del 1988. La parte preponderante ne è stata scritta direttamente dal Pugliese, il quale ha complessivamente organizzato e diretto il tutto. Parlarne dal punto di vista scientifico è facile. Pur mancando di un apparato di note, l'opera è pienamente al corrente con tutti gli svolgimenti della ricerca romanistica e ne dà informazione precisa e sicura (spesso accompagnata da opportune citazioni di fonti) in un linguaggio sobrio, ma chiaro, limpido e persuasivo, in cui si ravvisa l'alta 'classe' (non saprei usare altro termine) di colui che ne è stato il Mentore: pare, leggendola, di avere sott'occhio, stesa in lingua italiana (ed ispirata, beninteso, a concezioni indipendenti da essa), la parte 'testuale' dell'eccellente *Römisches Privatrecht* (seconda ed., 1971 e 1975) di M. Kaser, al quale, del resto, essa dichiaratamente si ispira. La letteratura giusromanistica contemporanea viene, insomma, dal nuovo libro notevolmente arricchita. Tuttavia il ragguaglio relativo a queste « Istituzioni » (termine che gli autori dichiarano più che legittima-

solo con limitato sforzo) paragrafi diffusi e complessi (ancorché eccellenti sul piano storiografico) come il n. 40, dedicato ai *senatusconsulta* ed al problema del loro valore normativo nella repubblica, o il n. 96, relativo all'amministrazione finanziaria nel principato (e potrei continuare). Di più: a molte pagine dense di citazioni di autori e di fonti anche epigrafiche (ma dove è spiegato, domando per inciso, che *C. I. L.* significa '*Corpus inscriptionum Latinarum*', *P. Oxy.* indica i papiri di Ossirinco e via di questo passo?) fanno riscontro altre pagine (che io, per verità, preferisco) in cui le citazioni non ci sono o sono rarissime. E ancora: di fronte alla lunga trattazione avente ad oggetto i periodi della monarchia, della repubblica e del principato, la trattazione relativa al dominato (termine, questo, di cui, se non vedo male, si omette di spiegare il significato) è una trattazione, forse, troppo succinta: o meglio, mi affretto ad aggiungere, è proprio e solo il tipo di trattazione che, con qualche minimo particolare in più, sarebbe stata la più adatta all'intero libro, sempre guardando ai fini isagogici che esso si propone. [A. G.]

6. Luigi Labruna ha raccolto e ordinato in un elegante volume, elegantemente intitolato *Admnicula*, i suoi scritti minori (L. L., '*Admnicula*' [Napoli, Jovene, 1988] p. XII-302). Il mio compiacimento, nel rileggere queste pagine, è duplice: non solo perché sono interessanti e di esposizione gradevolmente sobria, ma anche perché in gran parte mi ricordano i tempi lieti in cui il Labruna era mio quotidiano collaboratore (collaboratore di carattere tutt'altro che pieghevole: lo aggiungo a suo onore) e mi parlava largamente delle sue cose scientifiche o anche, talvolta, non scientifiche. Bene arrivati, dunque, questi 'ammennicoli' (apprezzo molto l'understatement' del titolo). Ma mi raccomando. Che essi siano seguiti, in un futuro non lontano, da numerosi ed altrettanto validi contributi, per non parlare di monografie e di trattati. Anche se fisicamente non potrò più leggerli, può darsi che io (mi si conceda di avere questa opinabile fiducia) ne venga per altra via ugualmente a sapere. Ne sarò contento. [A. G.]

7. Le *Istituzioni di diritto romano* di Giovanni Pugliese e dei suoi collaboratori F. Sitzia e L. Vacca sono state pubblicate, tra il 1986 e il 1988, in due volumi (Padova, Piccin, p. XXVI-XIV-1057), che l'editore ha ritenuto opportuno mettere in circolazione tra gli studiosi solo sul finire del 1988. La parte preponderante ne è stata scritta direttamente dal Pugliese, il quale ha complessivamente organizzato e diretto il tutto. Parlarne dal punto di vista scientifico è facile. Pur mancando di un apparato di note, l'opera è pienamente al corrente con tutti gli svolgimenti della ricerca romanistica e ne dà informazione precisa e sicura (spesso accompagnata da opportune citazioni di fonti) in un linguaggio sobrio, ma chiaro, limpido e persuasivo, in cui si ravvisa l'alta 'classe' (non saprei usare altro termine) di colui che ne è stato il Mentore: pare, leggendola, di avere sott'occhio, stesa in lingua italiana (ed ispirata, beninteso, a concezioni indipendenti da essa), la parte 'testuale' dell'eccellente *Römisches Privatrecht* (seconda ed., 1971 e 1975) di M. Kaser, al quale, del resto, essa dichiaratamente si ispira. La letteratura giusromanistica contemporanea viene, insomma, dal nuovo libro notevolmente arricchita. Tuttavia il ragguaglio relativo a queste « Istituzioni » (termine che gli autori dichiarano più che legittima-

mente, dato il suo lignaggio tradizionale, di preferire ad altre intitolazioni) non può chiudersi qui, perché il libro è dedicato essenzialmente agli studenti di giurisprudenza e va valutato, pertanto, anche sotto il profilo didattico. Sotto questo profilo, per quanto imbarazzato dal fatto di essere anch'io autore di un manuale relativo al *ius privatum* e di poter quindi sembrare (o addirittura essere) portato a pronunciare giudizi men che imparziali, mi risolvo, dopo un poco di esitazione, a dire qualcosa di specifico, sopra tutto perché posso richiamarmi a quanto ho già precedentemente scritto (nel mio *Diritto privato romano*<sup>8</sup> [1988], n. 7.3, e in varie edizioni precedenti) circa il metodo di esposizione adottato a suo tempo dal Kaser (e prima ancora dal Padelfetti e da altri) ed impiegato oggi anche dal Pugliese e dai suoi collaboratori. Molto semplice. Per quanto chiaro ed efficace sia, come ho detto, il linguaggio usato dagli autori, poco produttivo mi sembra, ai fini strettamente « istituzionali », ripartire la materia del *ius privatum* non solo in base ad un certo 'sistema', che qui assolutamente non discuto, ma anche secondo tre periodi storici successivi: il periodo 'antico', che gli autori spingono sin verso il 242 a.C. (cfr. p. 17-188); il periodo 'preclassico e classico', che va dall'istituzione del *praetor peregrinus* sino alla morte di Modestino, cioè sino a circa il 240 d.C. (cfr. p. 189-788); il periodo 'postclassico e giustiniano', che, passando per vari sotto-periodi, si chiude con la morte di Giustiniano o giù di lì (cfr. p. 801-1057). Non vi è dubbio che la esposizione della materia per periodi sia quella (esteriormente) più storicizzante; ma hanno pensato gli autori alla fatica cui devono sottoporsi gli studenti nel riprendere da capo, ad ogni nuovo periodo, tutti i fili di una *textura* lasciata interrotta nel periodo precedente? Ed hanno pensato alle confusioni che possono determinarsi nella lettura, in quelli tra gli studenti (che sono poi, purtroppo, la maggioranza) che a questa fatica non sono portati a sottoporsi? Forse, mi permetto di dire, non hanno avuto poi tutti i torti (sul piano pratico della didattica, si capisce) quegli autori, che sono i più, i quali hanno preferito sovrapporre alla esposizione diacronica una inquadratura sistematica valevole (con opportune avvertenze di aggiustamento) per tutte le epoche del diritto romano. E forse, aggiungo, è stato appunto per quest'ordine di considerazioni che lo stesso Kaser, quando è passato dalla stesura del grande RPR, a quella di un suo notissimo *Studienbuch* (15ª edizione, 1988), ha lasciato da parte l'esposizione storico-sistematica e si è valso dell'esposizione sistematico-storica. Ecco i motivi per cui, mentre mi affretto a riporre il manuale di Pugliese e compagni in quello speciale reparto della mia biblioteca in cui conservo a portata di mano (senza neanche dovermi spostare dalla mia scrivania) i libri e i dizionari di più frequente ed utile consultazione, colgo qui con piacere l'occasione per dare il 'bene arrivato' anche al primo volume di un altro e diverso manuale: quello delle *Istituzioni di diritto romano* di Mario Talamanca (Milano, Giuffrè, 1989, p. VII-378). Opera, questa, fresca e conversativa (anche se, direi, migliorabile, in una prossima edizione, dal punto di vista dello stile espressivo), che adotta senza esitazioni il metodo sistematico-storico e che (oltre tutto, apprezzabilmente reagendo, come già del resto il Pugliese, a frettolose condanne e a strampalate proposte che da alcune parti sconsideratamente si levano) ha il coraggio e l'intelligenza di far perno (p. 185 ss.) su un ampio capitolo

dedicato ai fatti, agli atti ed ai negozi giuridici, per portare lo studente universitario, mediante l'uso di un linguaggio analogo a quello corrente nei manuali di diritto moderno, a conoscenza delle soluzioni romane di tanti problemi che, se pur risolti diversamente, fanno parte dell'esperienza giuridica dei giorni in cui viviamo. [A. G.].

8. Del *Thesaurus linguae Latinae* è uscito (Leipzig, B. S. Teubner, 1988) il volume X, pars prima, fasc. IV (p. 481-640), che va da « pars » a « pastor ». [G. G.].

9. Milan Bartosek, già autore di una piccola 'enciclopedia' del diritto romano, ha dato alle stampe, col titolo di *Dejiny římského práva* (Praha, Academia, 1988, p. 302), un nutrito testo di storia del diritto romano pubblico e privato. [A. R.].

10. Alfredo M. Rabello ha pubblicato il secondo volume, o più precisamente il secondo tomo, della sua opera su *Giustiniano, Ebrei e Samaritani alla luce delle fonti storico-letterarie, ecclesiastiche e giuridiche* (Milano, Giuffrè, 1988, p. 493-975), di cui si è già parlato in *Labeo* 34 (1988) 103 s. Il libro contiene la parte terza (fonti ecclesiastiche, p. 493 ss.) e la parte quarta (fonti giuridiche, p. 657 ss.). Segue, per maggiore comodità degli studiosi, la fotocopia del testo delle costituzioni imperiali nel *Corpus iuris* (p. 857 ss.). Le conclusioni a p. 895 ss. [B. B.].

11. Nel leggere la seconda edizione del libro di Vincenzo Giuffrè su *Il 'diritto pubblico' nell'esperienza romana* (Napoli, Jovene, 1989, p. 159), mi sono confermato vieppiù nella convinzione, già in me molto ferma, che i libri nati dall'insegnamento stanno a quelli composti nel chiuso di un laboratorio come i figli di un atto di amore stanno ai bambini concepiti anonimamente in provetta. Il libro del Giuffrè, derivato da molti anni di lezioni frequentatissime di 'diritto pubblico romano' ai giovani di primo anno, ha tutte le caratteristiche di un discorso (tecnicamente preciso, si intende) rivolto con amicizia al lettore, nella comprensione sollecita delle sue esigenze primarie di una visione generale chiara, limpida e di affabile semplicità. L'a. non nasconde affatto che, dietro il quadro da lui tracciato, vi sono molti e complessi problemi, ma questi problemi li lascia ad un eventuale approfondimento ulteriore di cui indica tutti i mezzi atti ad effettuarlo. [A. G.].

12. Gli atti del convegno 1985 della Società italiana di storia del diritto, svoltosi a Pontignano (Siena) sul tema delle manifestazioni della proprietà nella storia del diritto, sono stati pubblicati col titolo *La proprietà e le proprietà* (Milano, Giuffrè, 1988, p. V-568) a cura di E. Cortese. I contributi romanistici, su un totale di 14, sono in numero di sei, ad opera di A. Corbino, L. Vacca, G. Barone-Adesi, F. Sitzia, L. Capogrossi Colognesi e M. Talamanca. [I. D. F.].

13. Riccardo Astolfi, studioso sempre diligente e preciso, ha dedicato un volume monografico a *Il fidanzamento nel diritto romano* (Padova, Cedam, 1989, p. X-182). Tutta la casistica dell'istituto viene esaminata e discussa in tre capitoli, rispettivamente dedicati all'età preclassica (p. 1 ss.), all'età classica (p. 34 ss.) ed all'età postclassica (p. 116 ss.). Forse un po' troppo trascurata, o meglio passata sotto silenzio, è la complessa e varia vicenda sociale che ha innervato la promessa di matrimonio nei diversi stadi della sua disciplina giuridica. [A. G.].

14. Il periodo storico tra il 193 e il 235 d.C., quello della dinastia dei Severi, è stato analizzato sotto il profilo economico-finanziario da Maria Vittoria Giangrieco

Pessi (G. P. M. V., *Situazione economico-sociale e politica finanziaria sotto i Severi*, [Napoli, E. S. I., 1988] p. 182). I capitoli sono cinque: il programma istituzionale di Settimio Severo (p. 11 ss.); la nuova disciplina dei *munera* ed il pensiero di Papiniano e di Ulpiano (p. 33 ss.); il programma di Settimio Severo nella politica dei suoi successori (p. 71 ss.); gli specifici interventi di Antonino Caracalla ed Alessandro Severo in materia militare e fiscale (p. 107 ss.); l'incidenza delle nuove tendenze della politica fiscale severiana nella definitiva organizzazione del processo fiscale: i *procuratores* e l'*advocatus fisci* (p. 137 ss.). [M. D. P.]

15. Come 'Einzelschrift' (n. 55) della rivista *Historia* è stato pubblicato un denso volume di Peter Herz sulla legislazione annonaria (e la connessa politica) nella Roma dalla età repubblicana a quella dell'impero assolutistico (H. P., *Studien zur römischen Wirtschaftsgesetzgebung. Die Lebensmittelversorgung* [Stuttgart, Steiner, 1988] p. 403). [L. M.]

16. Il prestito a cambio marittimo in Grecia e nel mondo romano ha costituito oggetto di studio da parte di Amelia Castresana Herrera (C. H. A., *El préstamo marítimo griego y la « pecunia traiectica » romana* [Salamanca, Universidad, 1982], p. 217). Il libro, diviso in otto capitoli, è in realtà essenzialmente dedicato alla *pecunia traiectica* romana, di cui si occupano i cap. II-VII (p. 51 ss.). [M. C. L.]

17. Il grosso volume dedicato da Jean Christian Dumont alla schiavitù a Roma in età repubblicana è ricco di informazioni interessanti, ma non può dirsi che corrisponda appieno a quanto il titolo promette (D. J. Chr., « *Servus* ». *Rome et l'esclavage sous la république* [Roma, École française, 1987] p. IV-834). Sebbene composto di otto capitoli raggruppati in tre parti ('L'esclave dans la réalité', p. 37 ss.; 'L'esclave au théâtre', p. 309 ss.; 'L'esclave dans la théorie', p. 633 ss.), il libro è piuttosto lontano dal darci un quadro esauriente della schiavitù, specie sotto l'aspetto socio-economico e sotto l'aspetto giuridico, ed è inoltre, sia concesso di dirlo, di una verbosità assolutamente eccessiva. Forse più soddisfacenti, per quanto mi è dato di giudicare, le (molte) pagine della parte seconda e terza. In realtà, la mia impressione è che a queste due parti l'a. avrebbe fatto bene a ridurre ed a concentrare la sua attenzione, opportunamente sfrondando anche esse. Comunque, lo sforzo è stato grande ed onesto: lodarlo è doveroso. [A. G.]

18. Al « Segundo Congreso Latinoamericano de Derecho Romano » svoltosi dal 24 al 28 luglio 1978 presso l'Universidad Veracruzana di Xalapa (Messico) è integralmente dedicato il n. 2 della rivista *Externado* (Universidad Externado de Colombia, Bogota, 1985, p. 3-442). Il convegno, improntato al rifiorire di studi e contatti fra paesi latinoamericani e paesi di « civil law », nel nome di una comune radice giuridica, si è snodato in due sessioni di studio, rispettivamente dedicate la prima al diritto pubblico e la seconda al settore privatistico dell'esperienza romana. — La prima sessione, dal tema *Estado e instituciones revolucionarias en Roma* (p. 27-120), ha accolto interventi di notevole interesse; di rilievo, fra gli altri, la « ponencia » del Vásquez (*El tribunado de la plebe y la armonía de la constitución republicana*), dedicata al periodo di apogeo della Repubblica, e al ruolo determinante giocato in esso dal binomio *senatus-populus* (p. 27-50), e i contributi della

Claudio, di minore entità, nel caso di Caligola e Nerone) portato da ciascuno di essi. Vengono attentamente confrontati i momenti di continuità e quelli di rottura, soprattutto per appurare in che misura l'eredità della legislazione augustea sia stata raccolta e sviluppata dai successori di Ottaviano, e in che misura, invece, questi se ne siano allontanati. — Oltre che uno studio sui contenuti delle disposizioni, il libro rappresenta anche una investigazione sull'uso dei mezzi normativi nel primo principato, utile per ricostruire alcune tappe del declino storico della legge comiziale (dopo Augusto largamente adoperata, per il campo oggetto della ricerca, soltanto da Tiberio), della riaffermazione del senatoconsulto come mezzo di regolamentazione del diritto privato, e della sperimentazione e crescita del nuovo strumento dell'*edictum principis*. Chiudono il volume un ampio ragguaglio bibliografico (che si segnala per la completezza dei riferimenti, in particolare di quelli relativi alla letteratura del nostro paese), l'indice delle fonti e un breve sunto in lingua inglese [F. L.].

20. *Giusromanistica elementare* (Napoli, Jovene, 1989, p. 348) è il titolo di un libro recente di Antonio Guarino, nel quale si espongono e si esplicano, nel linguaggio più elementare possibile, i principali problemi della moderna scienza del diritto romano e i metodi da adottarsi nella scelta e nella interpretazione delle sue fonti di conoscenza. Opera, anzi 'taccuino', destinata ai catecumeni, dice l'autore: il quale tuttavia non può esimersi (né, per chi lo conosca da vicino, sa esimersi) dal prendere su ogni punto, sia pure in termini brevi, chiara e decisa, nonché talvolta espressamente o implicitamente polemica, posizione. Perché si adotti in quest'opera (come già, del resto, nel manuale di *Storia del diritto romano* dell'a.) la dizione 'giusromanisti', in luogo di quella corrente, ma più ambigua, di 'romanisti', è detto a p. 39. Quanto alla struttura, il libro si compone di sei capitoli densi di esempi di esegesi (in tutto, più di sessanta): la giusromanistica moderna (p. 11 ss.), lo studio del diritto romano (p. 41 ss.), le analisi esegetiche (p. 81 ss.), l'esegesi delle fonti tecniche (p. 151 ss.), l'esegesi delle fonti atecniche (p. 208 ss.), la didattica del diritto romano (p. 269 ss.); quest'ultimo capitolo con due schemi di lezioni aperte alle tematiche dei diritti moderni (una di argomento pubblicistico ed una di argomento privatistico). Chiude il volume (p. 313 ss.) un'appendice dal titolo «La tesi di laurea», in cui si spiega, con l'aiuto di esempi e soprattutto di fac-simili di 'schede' di lavoro (per autori, per testi, per argomenti), come si imposta, si elabora, si stende e si 'edita' una tesi di laurea (o, più in generale, una tesi di dottorato). È a questo modo, come si legge nella 'premessa' (p. 9 s.), che l'autore ha voluto celebrare i cinquant'anni del suo insegnamento universitario. [F. F.].

21. Gli atti di un seminario sui contratti e i problemi connessi, svoltosi a Milano nel 1987, sono stati pubblicati in volume per iniziativa di Franco Pastori, che del convegno fu l'animatore (*Atti del seminario sulla problematica contrattuale in diritto romano* 1 [Milano, Cisalpina-Goliardica, 1988] p. VII-317). Il fatto che il volume sia indicato come 'primo' fa sperare che a Milano, nella stupenda sede di quell'Università, saranno organizzati in futuro altri e altrettanto vivaci seminari romanistici. [L. M.].

22. Il libro di Rosa Mentxaka sull'oppignorazione delle cose collettive va segnalato con particolare simpatia per la completezza dell'informazione e per l'accu-



tezza della trattazione, degna quest'ultima quasi di un orologio svizzero, che lo caratterizzano (M. R., *La pignoracion de colectividades en el derecho romano clasico* [Bilbao, Univ. del Pais Vasco, 1986] p. 379). A parte le pagine di introduzione e di conclusioni generali, i capitoli sono sei e sono rispettivamente dedicati ai seguenti temi: pegno degli *invecta et illata* nei fondi rustici (p. 31 ss.); pegno degli *invecta et illata* nei fondi urbani (p. 93 ss.); pegno di frutti (p. 161 ss.); pegno di mercanzie, magazzini, greggi, boschi (p. 193 ss.); pegno di mercanzie nella fattispecie di prestito marittimo (p. 229 ss.); pegno generale (p. 277 ss.). Sono debitamente esaminate, nel luogo opportuno (p. 196 ss.), anche alcune tra le *tab. Pompeianae secundae* (c.d. 'Archivio dei Sulpici') recentemente scoperte. [A. G.].

23. Nello scorrere ancora una volta i ricchi *Estudios de derecho romano en honor de Alvaro d'Ors* (1987), dei quali ho fatto cenno in *Labeo* 34 (1988) 250, mi sono fermato su un articolo di Bernardo Albanese dal titolo *Sul programma legislativo esposto nel 429 da Teodosio II* (p. 123 ss.): saggio di grande chiarezza e sobrietà, che va segnalato ad esempio, secondo il mio modesto parere, di come possa essere utile la rilettura, se fatta da un sagace e paziente esegeta, di un testo pur letto in precedenza, da altri, innumerevoli volte. Il testo in esame è il notissimo CTh. 1.1.5 (Theod. et Valent. AA. ad Senatum, a. 429), cioè quello estratto dalla costituzione in cui Teodosio II, parlando anche a nome di Valentiniano III, tracciò il primo e più ambizioso programma (rimasto inattuato e sostituito nel 435 da propositi più modesti) della sua codificazione. Non seguirò passo passo l'a. nella sua attenta esegesi, che è tutta da leggere, e mi limiterò alla discussione dedicata al brano in cui l'imperatore, dopo aver prescritto (chiaramente) che si compilasse un codice contenente tutte le *leges generales* (anche non più vigenti) da Costantino a lui e dopo aver stabilito (più confusamente) che da questo codice, nonché dai precedenti codici Gregoriano ed Ermogeniano, si traesse un codice del solo diritto vigente, facendo leva, peraltro, anche sui *tractatus* e sui *responsa dei prudentes*, dichiara: *Ad tanti consummationem operis et contexendos codices (quorum primus omnium generalium constitutionum diversitate collecta nullaue extra se, quam iam proferri liceat praetermissa inanem verborum copiam recusabit, alter omni diversitate exclusa magisterium vitae suscipiet) deligendi viri sunt singularis fidei, limatioris ingenii, qui, cum primum codicem nostrae scientiae et publicae auctoritati obtulerint, adgredientur alium, donec dignus editione fuerit, pertractandum*. In queste parole, nota giustamente l'Albanese, il secondo tra i due *codices*, che l'imperatore si propone di commettere all'impegno di uomini singolarmente affidabili e dall'ingegno raffinato, non è figurato o figurabile come qualcosa che sia davvero una antologia di *leges* e di *iura* vigenti (così come, argomentando dai periodi precedenti, buona parte dei giusromanisti opinano), ma si profila piuttosto come una compilazione unitaria (sul tipo di quelle che saranno più tardi le *Institutiones* giustiniane), la quale, « eliminata ogni varietà di diritto, avrà il compito di assumere un ruolo di pratica direzione della vita (dei destinatari) ». Donde la congettura finale che il '*codex quod magisterium vitae suscipiet*' altrimenti non fosse concepito dall'imperatore che « come un'opera legislativa consistente in una raccolta di regole pratiche... elaborate facendo tesoro dei codici Ermogeniano e Gregoriano, della rac-

colta di costituzioni generali messa in cantiere dallo stesso Teodosio e delle opere di giuristi classici». Congettura, osservo qui io, che, se da un lato mi fa rinunciare alle certezze altrove enunciate (cfr. A. GUARINO, *Storia del diritto romano*<sup>7</sup> [1987] n. 263), dall'altro lato mi sembra, se non proprio contraddetta, quanto meno indebolita dai termini in cui Teodosio si esprime nel periodo precedente, là dove dice che il suo proposito è di trarre il suo codice di diritto vigente « *ex his... tribus codicibus et per singulos titulos cohaerentibus prudentium tractatibus et responsis* ». La verità è insomma, a mio avviso, che Teodosio, nel redigere la costituzione del 529, ancora non aveva chiaro egli stesso come sarebbe stato precisamente strutturato il *codex* da servire come *magisterium vitae* (se come antologia di *leges* e di *iura* o come testo legislativo omogeneo): tutto sarebbe stato precisato e definito il giorno in cui fosse stato portato a termine e sottoposto alla valutazione sua e delle altre pubbliche autorità il primo codice, perché solo allora la commissione da lui nominata avrebbe potuto e dovuto affrontare l'impresa della redazione dell'*alius codex*. [A. G.]

24. Pagine molto attente dedica Anna Maria Giomaro al tema della tipicità delle *legis actiones*, con particolare riguardo alla *legis actio sacramenti*, della quale ultima sono illustrate le ragioni del progressivo passaggio da *actio generalis*, valevole per tutte le controversie, a *modus procedendi* speciale (G.A.M., *La tipicità delle « legis actiones » e la « nominatio causae »* [Milano, Giuffrè, 1988] p. IV-III). Al centro dell'attenzione dell'a., che tratta l'argomento in cinque capitoli, è la funzione esercitata dal « *causam nominare* ». [L. M.]

25. Limpida, acuta e bibliograficamente bene aggiornata è la monografia dedicata da Theodora Hantos alla 'costituzione' di Silla ed alla funzione assegnata in essa alla *nobilitas* (H. T., « *Respublica constituta* ». *Die Verfassung des Dictators Sulla* [Stuttgart, Steiner, 1988] p. 176). Purtroppo, l'a. (che con ciò si attiene, peraltro, ad autorevoli modelli precedenti) lascia da parte il complesso e spinoso argomento della legislazione processual-criminale: tema che invece, sopra tutto dopo le fondamentali suggestioni delle ricerche pubblicate da W. Kunkel, si è rivelato di grande importanza per l'individuazione dei caratteri, non tutti deteriori, della così detta restaurazione sillana. [V. G.]

26. La grande cortesia della vedova Betti ha permesso a Giuliano Crifò, studioso sensibile e garbato delle 'personalità' dei nostri antecessori, di trascogliere, nel materiale copiosissimo di corrispondenza e di appunti lasciato da Emilio Betti, una lettera indirizzata a quest'ultimo, in data 12 settembre 1927, da Pietro Bonfante e di pubblicarla, con un apparato attento e penetrante di note, in *Quaderni fiorentini* 17 (1988) 507 ss. La lettera non è solo interessante per i concetti che ribadisce e chiarifica in ordine al progressivo venire in essere e affermarsi della giurisdizione in Roma, ma lo è anche per il tono gentile, ma inflessibile con cui il Bonfante contesta al Betti, con riferimento allo scritto *La creazione del diritto nella 'iurisdictio' del pretore romano* (in *St. Chiovenda* [1927] 65 ss.), la sua tendenza « un po' troppo filosofica, che vizia sempre il ragionamento giuridico ». Il Betti, a quanto risulta dall'apparato, sottolineò e postillò fittamente (come era, del resto, nel suo costume) le parole del Bonfante, che ovviamente non lo convinsero appieno. A parte

ciò, si apprende dalla lettera (e dalle puntuali note del Crifò) che tra i due studiosi, pur nella diversità dei temperamenti e delle età, esisteva un rapporto di reciproca (anche se guardinga) fiducia: al punto che mentre il Betti aveva chiesto al Bonfante il permesso di inviargli in lettura le bozze di stampa del libro del suo allievo La Pira sulla successione intestata e contro il testamento, il Bonfante aveva, dal canto suo, mandato in revisione al Betti il capitolo sulla *rei vindicatio* del suo trattato di diritto romano. Altri tempi e, forse, altre persone. Oggi le lettere sono in decadenza e le telefonate interurbane costano troppo. Quanto agli incontri personali, sono rarissimi e sono in gran parte occupati da discussioni e da compromessi che con la sostanza intima del diritto romano hanno pochino a che vedere. [A. G.]

27. Il primo volume della 'Storia del diritto romano' di Franz Wieacker, che avevamo potuto frettolosamente scorrere nel settembre '88 in occasione del convegno SIHDA, a Salisburgo, è giunta finalmente nelle nostre mani, dopo il molto tempo occorso per l'allestimento degli indici finali, a fine marzo del 1989 (W. F., *Römische Rechtsgeschichte. Erster Abschnitt: Einleitung, Quellenkunde, Frühzeit und Republik*, in *Handb. der Altertumswissenschaft* 3.1.1 [München, Beck, 1988] p. XXXVI-724). A titolo di anticipo di una più approfondita 'lettura', valgano per il momento i cenni di presentazione che seguono. Va premesso che l'opera, inserendosi in una più ampia serie di volumi dedicati all'antichità (e in particolare all'antichità romana), non si occupa 'ex professo' della storia costituzionale di Roma (argomento che costituirà oggetto di altre trattazioni 'in fieri', tra cui un imminente libro su *Staatsordnung und Staatspraxis der römischen Republik* iniziato da W. Kunkel e continuato da H. Galsterer, Chr. Meier e R. Wittmann), ma tocca i temi del diritto pubblico nei limiti in cui strettamente servono all'a. per chiarire meglio gli oggetti del suo discorso e le particolarità del suo pensiero. Quanto alla materia trattata, essa è distinta in 85 paragrafi, raggruppati a loro volta in sette parti, di cui le prime quattro (per un totale di 40 paragrafi) sono accolte in questo primo volume. Le parti, più precisamente, sono: una prima (par. 1-3), dedicata ad una introduzione programmatica e metodologica; una seconda (par. 4-8), relativa alle fonti di cognizione ed ai metodi adottati per la loro valutazione; una terza (par. 9-15), riguardante il periodo arcaico, che l'a. porta sino alla fine del sec. IV a. C.; una quarta (par. 16-40), che concerne il periodo della *libera respublica* e che si conclude col 31 a. C.; una quinta (par. 41-61, da pubblicare), sul periodo del principato sino al 283 d. C.; una sesta (par. 62-74, da pubblicare), sul periodo del dominio; una settima (par. 75-85, da pubblicare), concentrata sulla giurisprudenza orientale dei sec. V-VI e sulla codificazione giustiniana. Prima di chiudere questo rapidissimo sommario informativo, sia lecito aggiungere due cose: anzi tutto, che nelle pagine del primo volume si riversano, come era da attendersi, ulteriormente arricchiti e affinati, i numerosi e acutissimi contributi già dati dall'a., in altri saggi, alla storia delle origini e della repubblica; in secondo luogo, che il W., mostrandosi informatissimo (forse, talvolta, anche troppo) su tutto, prende sempre le sue posizioni critiche, anche le più aguzze, con la misura, col garbo e, in definitiva, col superiore distacco (mai ostentato però come tale), che sono invidiabile proprietà di pochi 'gran signori' della scienza. [A. G.]